



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 1652

IL RETTORE

- VISTO l'art. 12 dello Statuto di Ateneo;
- VISTO l'art. 1, comma 14 della legge 04.11.2005, n. 230;
- VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 17.11.2009 e del 22.12.2009;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.2009,

DECRETA

È emanato il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nella seguente formulazione:

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO
DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa con rapporto di lavoro subordinato tramite la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato.

Art. 2

Finanziamento

Le assunzioni di personale di cui all'art. 1 possono avvenire in relazione a programmi e/o progetti di ricerca finanziati dall'Università o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.

Qualora le risorse esterne vengano assegnate all'Ateneo e non alle singole strutture, alla relativa ripartizione provvedono il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 3

Procedure per l'indizione delle selezioni

1. I Dipartimenti approvano il programma di ricerca e propongono ad una Facoltà l'affidamento di attività didattica integrativa nell'ambito di uno o più corsi di studio di I o II livello attivi presso l'Ateneo. La proposta di contratto deve essere sottoposta dal Consiglio di Facoltà all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza.
2. Le proposte debbono indicare:
 - a) il settore scientifico-disciplinare come previsto dalla normativa vigente;
 - b) il programma di ricerca e la sua durata, il responsabile del programma, nonché l'attività di didattica integrativa prevista;
 - c) l'impegno orario dell'attività di ricerca e dell'attività didattica integrativa;
 - d) la durata del contratto, che non potrà eccedere i tre anni eventualmente rinnovabili fino a complessivi anni sei;
 - e) i compiti che verranno affidati al ricercatore a contratto;
 - f) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;
 - g) la somma destinata ai finanziamenti del contratto e degli oneri accessori e la relativa copertura finanziaria.

Art. 4**Requisiti di partecipazione alle valutazioni comparative**

1. Sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative i candidati italiani e stranieri in possesso di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica valutata secondo le procedure di cui all'art. 6. Sono altresì ammessi a partecipare alle valutazioni comparative i candidati italiani e stranieri in possesso della qualifica di "Ricercatore dalla comprovata esperienza" secondo la definizione enunciata dalla Carta europea dei Ricercatori. (nota 1)
2. Costituiscono titoli preferenziali quelli indicati all'art. 6, comma 7.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle valutazioni comparative.
4. L'esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

(nota 1) I ricercatori dalla comprovata esperienza sono quelli che vantano almeno 4 anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato, nel Paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o che sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo.)

Art. 5**Commissione giudicatrice**

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario o associato nominato dalla Facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di sei commissari designati dalla medesima Facoltà tra i professori ordinari di altro Ateneo, tutti appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando. La nomina avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito d'Ateneo.
2. Ogni Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art.6**Procedura di reclutamento e valutazione comparativa**

1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Il bando è adottato dal Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e della CRUI, con indicazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta.
2. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata presso il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Personale docente a mano o a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito d'Ateneo.
3. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dal concorso, ad allegare alla domanda:
 - a) il proprio curriculum;
 - b) l'elenco di tutti i documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
 - c) le pubblicazioni eventualmente prodotte ed il relativo elenco.
4. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri di seguito indicati, con predeterminazione, da parte della Commissione, del peso a ciascuno attribuito:
 - a) congruenza delle competenze del candidato in relazione al progetto di ricerca ovvero con le tematiche comprese nella declaratoria del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la valutazione comparativa;
 - b) apporto del candidato nei lavori in collaborazione;
 - c) originalità della produzione scientifica e rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,;
 - d) natura dell'attività didattica eventualmente svolta dal candidato e sua congruenza con contenuti dell'attività didattica integrativa richiesta dal bando;
 - e) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali.

5. Sono valutabili i seguenti titoli, debitamente documentati, purché la tipologia sia prevalentemente attinente al settore per cui è bandita la valutazione comparativa:
 - a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero, nonché conseguimento di titoli di alta specializzazione presso strutture universitarie italiane o estere;
 - b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) prestazione di attività di formazione e ricerca, anche con rapporti di lavoro a tempo determinato, prestati negli Atenei e negli Enti pubblici di ricerca italiani e stranieri;
 - d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - f) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - h) titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - i) partecipazione in qualità di relatore a congressi a convegni nazionali ed internazionali;
 - j) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
6. La valutazione di ciascun elemento indicato al comma 5 è effettuata considerando specificamente la significatività che ciascun elemento assume in ordine alla quantità e alla qualità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
7. Nella definizione dei criteri, costituiscono, in ogni caso, titoli preferenziali, purché la tipologia sia prevalentemente attinente al settore per cui è bandita la valutazione comparativa :
 - a) il dottorato di ricerca o, se conseguito presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, il diploma di specializzazione;
 - b) le attività svolte in qualità di assegnista e contrattista ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 27/12/1997;
 - c) le attività svolte in qualità di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 398 del 30/11/1989.
8. Nella valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni giudicatrici prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
9. La valutazione comparativa delle pubblicazioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il progetto di ricerca, con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
10. Solo relativamente all'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
 - a) numero totale delle citazioni
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione
 - c) "impact factor" totale
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
11. Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, senza alcuna limitazione al numero delle pubblicazioni, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
12. La commissione, nella prima seduta, definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini della valutazione comparativa, oltre a quelli di cui ai punti 5 e 7, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli.
13. La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi davanti alla commissione, utilizzando i succitati parametri.
14. Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato nonché il giudizio complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa dichiara il vincitore.

Art. 7**Accertamento della regolarità degli atti**

1. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio concorsi. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Art.8**Disciplina del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Bari ed il vincitore delle valutazioni comparative bandite in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato,

anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. Secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, l'attività svolta in base a tali contratti costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi dell'Ateneo che prevedono la valutazione dei titoli. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.
3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR 382/80 nonché quelle dello Statuto di autonomia, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli Organi Accademici di Ateneo.

Art. 9**Incompatibilità**

1. Il contratto non è cumulabile con le attività di lavoro escluse dalla vigente normativa sui docenti universitari a tempo pieno e non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27/12/97, n. 449. Per il trattamento giuridico – ivi compreso il regime delle incompatibilità - si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 nonché dal Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti redatto dall'Ateneo.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 10**Stipula del contratto individuale di lavoro**

1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il vincitore della valutazione comparativa è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto deve contenere:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione del programma di ricerca e dell'eventuale attività didattica prevista;
 - d) l'indicazione della retribuzione;
 - e) l'indicazione della struttura didattica e di ricerca di afferenza;
 - f) il responsabile del programma di ricerca;
 - g) il settore scientifico-disciplinare.
2. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della valutazione comparativa e dal Rettore.

Art. 11**Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

1. L'attività didattica integrativa svolta dal titolare del contratto è prestata all'interno di uno o più Corsi di Studio di I o II livello attivi presso l'Ateneo, preferibilmente Corsi di laurea magistrale, indicati dalla struttura proponente, d'intesa con la Facoltà interessata. Tale attività dovrà comunque essere limitata o circoscritta, e non dovrà superare un impegno orario complessivo di 350 ore nell'ambito dell'impegno di lavoro orario annuo di 1500 ore. In ogni caso i titolari svolgono la predetta attività didattica in modo da non interferire con l'attività di ricerca e da garantire che siano efficacemente perseguiti gli obiettivi scientifici concordati con il responsabile del programma di ricerca. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo autorizzazione delle strutture di afferenza.

2. Il ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al responsabile del programma che dovrà controfirmarlo relativamente alle parti di propria competenza. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la Presidenza della Facoltà di afferenza.
3. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo art. 12 comma 1, l'attività scientifica svolta dal ricercatore a contratto viene sottoposta per la valutazione alla struttura di afferenza; l'attività didattica viene sottoposta per la valutazione alla Facoltà.
4. Alla scadenza del contratto la relazione o le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione della struttura interessata.

Art. 12

Durata del contratto e trattamento economico

1. Il contratto ha durata minima annuale e massima triennale.
2. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. La richiesta di rinnovo è avanzata dalla Facoltà proponente, su proposta del Dipartimento di afferenza, con motivata relazione sull'attività di ricerca e di didattica svolta e individuazione delle risorse finanziarie.
3. Il trattamento economico è pari al 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 57/87, convertito nella legge n. 158 /87.

Art. 13

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è determinata:

- a) dalla scadenza del termine;
- b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Bari — Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione-Direzione Risorse Umane -Personale Docente, per le finalità di gestione della valutazione comparativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale.

Bari, 05.03.2010

f.to IL RETTORE